

COLLEGIO DI NAPOLI – DECISIONE N. 11146/2016 – PRES. MARINARI – EST. CARRIERO

Finanziamento - estinzione anticipata - rimborso voci di costo non maturate - criteri di rimborso determinati nel contratto - diritto al rimborso secondo il criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento - insussistenza. (cod. civ., artt. 1322, 2033; d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, T.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, art. 125 - *sexies*)

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione, il cliente in sede di reclamo contestava la mancata retrocessione di ulteriori quote di commissioni e del premio assicurativo secondo il criterio proporzionale. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso (assistito dal proprio legale) reitera la domanda restitutoria, oltre al ristoro delle spese difensive. Costitutosi, il resistente eccepisce di avere retrocesso al sovenuto, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, quanto a esso spettante a titolo di commissioni rete distributiva sulla scorta delle previsioni contrattuali esplicitate anche nel "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni". Quanto al premio assicurativo, declinata la propria carenza di legittimazione passiva, precisa che le competenti imprese di assicurazione avrebbero provveduto al rimborso di quanto spettante al ricorrente per le polizze sottoscritte (impiego e vita) secondo propri criteri, pure esplicitati nel ricordato "Piano annuale di rimborso". Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

*La documentazione versata in atti testimonia (attraverso la previa indicazione contrattuale della ripartizione dei costi commissionali tra attività istantanee e continuative) la legittima condotta di parte resistente (conforme al dettato normativo dell'art. 125 - *sexies* del Tub) nella retrocessione di quanto di spettanza del cliente in sede di estinzione anticipata del rapporto, recentemente validata dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 10103/2016, nella quale (tra l'altro) si precisa che "l'indicazione di una quota percentuale costituisce...criterio...di ripartizione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente sulla base di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo".*

omissis

Circa invece alla dedotta carenza di legittimazione in ordine ai contratti di assicurazione, mette conto ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte:

mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinati da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovvvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinviengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". E tuttavia, nel caso di specie, il "Piano annuale" allegato al contratto riconosce espressamente tale diritto e quantifica il premio da retrocedere sulla scorta di criteri predeterminati dalle imprese di assicurazione. Considerato, a tale riguardo, che la questione sul merito del criterio adottato sfugge alla competenza di questo Collegio per riguardare la intrinseca legittimità o no di clausole del contratto di assicurazione; che già la decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 aveva precisato che la determinazione dell'importo offerto in restituzione a opera dell'impresa di assicurazioni in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale è legittima a condizione che il criterio di calcolo sia chiarito ex ante; che la menzionata più recente pronuncia del Collegio di coordinamento (n. 10103/16) ha confermato la legittimità del rimborso effettuato sulla scorta degli indicati criteri; tutto ciò premesso, ravvisata nel caso di specie la presenza, fin dalla conclusione del contratto di clausole conformi ai richiamati accordi ABI –

Ania e l'avvenuta retrocessione da parte delle imprese assicurative di quanto ai sensi di tali disposizioni previsto, il Collegio ritiene la domanda non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

NOTA: In seguito all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione, il cliente chiedeva all'ABF di accertare il diritto alla restituzione della quota non maturata delle varie voci di costo (commissioni e premio assicurativo), in applicazione del criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento. Alla richiesta del cliente si opponeva l'intermediario, deducendo che questi avesse sottoscritto, unitamente al contratto, un piano nel quale veniva preventivamente individuata, in corrispondenza delle singole rate di ammortamento, la quota restituibile sia delle voci commissionali sia del premio assicurativo.

La decisione in epigrafe, resa dal Collegio di Napoli, è una delle prime che ha fatto seguito all'intervento del Collegio di coordinamento ABF (dec. n. 10103/2016) nella quale si è specificato - in continuità con quanto già disposto con il precedente costituito dalla decisione n. 6167/2014 - che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo di un finanziamento anticipatamente estinto rispetto alla sua naturale scadenza, sancito all'art. 125-*sexies* t.u.b., imponga l'applicazione di un criterio di competenza economica che sfugge all'autonomia privata, la quale deve limitarsi alla determinazione dell'oggetto del contratto (*id est* la natura delle attività istantanee e continuative connesse alle voci di costo indicate nel contratto), di guisa che il mancato rimborso in favore del cliente che abbia inteso estinguere anticipatamente estinguere il prestito costituirebbe un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., con conseguente nullità della relativa clausola per violazione di norma imperativa.

Tuttavia, sottolinea il Collegio di coordinamento, ferma restando la necessaria descrizione degli adempimenti connessi al pagamento delle commissioni (precisandone la natura *up front* ovvero *recurring*, anche secondo quanto disposto dalle comunicazioni della Banca d'Italia del 2009 e del 2011), ciò non esclude che la quantificazione di tale rimborso dovuto

al consumatore possa formare oggetto di specifica pattuizione negoziale tra le parti, con la quale si disponga che il metodo di calcolo per il rimborso dei costi soggetti a maturazione nel tempo non avvenga in misura costante per singola rata, bensì in misura differenziata per ogni frazione di tempo della durata complessiva del rapporto; in tal caso, infatti, il principio di competenza economica sarebbe comunque rispettato poiché “il rimborso avverrebbe comunque secondo la quota dei costi «dovuti» tempo per tempo maturati”.

Nel caso di specie, il contratto conteneva in allegato un piano annuale di rimborso di interessi e commissioni che prevedeva una ripetizione della quota non maturata “nella misura massima del 60%”. In relazione a siffatta formulazione, il Collegio territoriale ha stabilito – coerentemente con la richiamata decisione del Collegio di coordinamento del 2016 – che detto piano annuale consentisse al consumatore di conoscere *ex ante* il richiamato metodo di calcolo. Pertanto, dopo aver sottolineato in premessa che il contratto distinguesse chiaramente tra costi di natura *up front* e costi di natura *recurring* (premessa necessaria anche al fine di valutare la trasparenza dei contratti e l’adeguato rispetto del diritto all’informazione del consumatore), si è ritenuto che le indicazioni rivenienti dal piano annuale fossero coerenti con il disposto dell’art. 125-*sexies* t.u.b.

Medesima conclusione è riferita ai criteri di rimborso della quota non maturata del premio versato per le coperture assicurative obbligatoriamente previste dal d.p.r. n. 180/1950; in tal caso, sul presupposto che l’obbligo restitutorio possa essere collocato in capo all’intermediario collocatore delle relative polizze (sia in ossequio del principio sul collegamento negoziale sussistente in siffatte fattispecie, sia in applicazione delle disposizioni già rivenienti dalla normativa secondaria – Regolamento Isvap n. 35/2010, art. 49 – e ora trasfusa nella legge n. 221/2012 che, a proposito, non identifica una norma di legittimazione) questi può essere tenuto alla restituzione della quota non maturata sulla base dei metodi di calcolo chiaramente espressi nel contratto e conosciuti dal consumatore sin dal momento della sua conclusione.

Il Collegio partenopeo già in passato aveva più volte riconosciuto la legittimità dell'applicazione di metodi di calcolo diversi da quello proporzionale in virtù della considerazione che il testo unico bancario, così come riformato nel 2010 in seguito al recepimento della direttiva sul credito ai consumatori, non contesse alcuna indicazione in ordine ai metodi di calcoli effettivamente applicabili per stabilire l'equo rimborso ivi disciplinato; né tantomeno tali criteri potevano essere rinvenuti nella normativa derivata, in particolare nel decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992. Pertanto doveva ritenersi che il criterio proporzionale (*id est* quello relativo all'andamento del piano di ammortamento) potesse assurgere a criterio di *default*, applicabile in via sussidiaria in caso di mancata previsione negoziale espressa (**cita alcuni dei precedenti**).

Tale impostazione, rigettata invero da una precedente, già menzionata, pronuncia del Collegio di coordinamento (n. 6167/2014), è stata nuovamente fatta propria del consesso dell'ABF, seppure con diversa argomentazione, che muove da due presupposti fondamentali: il primo è che la norma dell'art. 125-*sexies* t.u.b. contenga *ex se* l'affermazione del metodo di calcolo applicabile, che è quello della competenza economica, il quale assurge a criterio cardine del sistema, ma derogabile dalle parti; il secondo è che sia sempre necessaria una chiara descrizione degli adempimenti connessi alle voci di costo applicate al finanziamento, anche al fine di consentire al consumatore (in ossequio ai principi fondamentali di informazione e di trasparenza nei rapporti contrattuali) di conoscere le attività da svolgersi da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di concessione del prestito, nonché la loro natura (istantanea e precedente alla erogazione ovvero soggetta a maturazione durante lo svolgimento del rapporto negoziale).

Laddove ricorrano i richiamati presupposti, dunque, è rimessa all'autonomia negoziale non già la scelta di evitare l'equo rimborso (principio di natura inderogabile), bensì di poterne quantificare l'ammontare: in tal senso, purché venga rispettata la regola della competenza economica, il contratto può prevedere l'entità del rimborso in relazione alla quota non maturata delle attività continuative. Si legge, infatti, "le parti sono libere di determinare i futuri costi *recurring* e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di

rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso *ex art. 125-sexies TUB*”.

La decisione del Collegio di coordinamento è coeva ad altre assunte nella medesima materia (n. 10035/2016), in cui tuttavia – rispetto a modelli contrattuali diversi da quelli presi in esame dalle pronunce richiamate – la predeterminazione in percentuale della quota di attività *recurring* restituibile, sulla base dell’andamento del piano di ammortamento e in corrispondenza del momento in cui ricorre l’anticipata estinzione, è stata censurata e non considerata conforme al principio di equa riduzione del costo del finanziamento *ex art. 125-sexies t.u.b.* (P. Bartolomucci).